

**LOTTO F:  
FURTO**

Nel comune di SAINT RHEMY EN BOSSES:

Con la presente polizza si intendono assicurati tutti i beni di proprietà, in locazione e/o in uso e/o in custodia al Contraente posti sottotetto di fabbricati, comunque costruiti, utili e/o funzionali e/o correlati all'espletamento dell'attività del Contraente stesso o di terzi con cui il Contraente collabora.

Si assicurano a Primo rischio assoluto € 50.000,00 Mobilio e attrezzatura, macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare, telescriventi ed altre d'ufficio, compresi strumenti professionali, macchine ed apparecchiature elettroniche e relativi accessori, proiettore, Lettori CD, impianti TV, Video registratori, Impianto di amplificazione, oggetti di cancelleria, registri, stampati, armadi di sicurezza o corazzati o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti) impianti di prevenzione e di allarme – esclusi: preziosi, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni;

Mobilio e attrezzatura, cucina tipo albergo per un valore complessivo di €uro 20.000,00

– con i seguenti limiti di indennizzo:

€uro 2.600,00 per singolo oggetto relativamente a tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;

2% della somma assicurata per denaro;

10% della somma assicurata per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi dovuti per legge a terzi.

L'assicurazione comprende, fino alla concorrenza di €uro 5.000,00, i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese le camere di sicurezza o corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte; tale garanzia è prestata senza applicare gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

Totale somma assicurata €uro 50.000,00

Sono operanti le seguenti condizioni particolari:

Assicurazione a Primo rischio assoluto;

Mezzi di chiusura dei locali 24/B

Rapina anche se iniziata all'esterno.

**COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI DA  
FURTO E RAPINA DEI BENI MOBILI, DENARO E VALORI**

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intende per:

ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione
FRANCHIGIA:	la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
FURTO:	l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
PRIMO RISCHIO	

## **COMUNE DI SAINT RHEMY EN BOSSES**

ASSOLUTO:	l'assicurazione di una parte della totalità del valore delle cose assicurate, senza l'applicazione del disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile
RAPINA:	la sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene;
SCIPO:	la sottrazione della cosa mobile altrui strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene
SCOPERTO:	la percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
SOCIETÀ:	l'impresa assicuratrice
VALORE INTERO:	l'assicurazione della totalità del valore delle cose assicurate

### **CONDIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

#### **Art. 2 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 3 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

#### **Art. 4 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 5 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **CONDIZIONI DI GARANZIA**

#### **Art. 6 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società assicura nella forma a "Primo Rischio Assoluto", con rinuncia cioè all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.:

BENI MOBILI, intendendosi per tali tutto quanto di proprietà del Comune di SAINT RHEMY EN BOSSES - di seguito denominato Amministrazione - nonché le cose di terzi che essa abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso o affitto, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, con esclusione di auto/motoveicoli e natanti di proprietà od in uso all'Amministrazione

DENARO, TITOLI e VALORI in genere di proprietà della Amministrazione o di terzi:

## **COMUNE DI SAINT RHEMY EN BOSSES**

- b1) riposti e chiusi in cassaforti, armadi corazzati, registratori di cassa e simili
- b2) comunque sottochiave, esclusivamente durante l'orario di apertura degli uffici
- b3) trasportati da dipendenti o persone incaricate, mentre svolgono il servizio di portavalori

per danni diretti e materiali conseguenti anche a uno solo dei reati di seguito elencati, compresi i danni subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

FURTO, come definito dall'art. 624 del Codice Penale

FURTO con strappo

RAPINA, come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate

ESTORSIONE, come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

Sono inoltre comprese le spese sostenute dall'Amministrazione, a seguito del verificarsi di uno degli eventi sopra citati:

per riparare i guasti ai locali, agli infissi (interni ed esterni) ed ai sistemi di custodia cagionati dagli autori dei reati nell'esecuzione o nel tentativo di commetterli, fino alla concorrenza dell'importo di € 5.000,00 per ciascun sinistro

a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro in caso di lodo arbitrale; questa estensione è prestata fino alla concorrenza del 5% (cinquepercento) dell'importo di danno risarcibile

per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico asportati o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto, con il limite di € 25.000,00 per sinistro.

Gli importi risarcibili di cui ai suddetti punti 1) usque 3) si intendono in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto.

### **Art. 7 - Efficacia e limitazioni della garanzia**

La garanzia furto è operante:

per i beni di cui all'art. 1 lett. a), b1) e b2), unicamente qualora gli stessi siano posti entro locali od immobili di proprietà dell'Amministrazione od in uso alla stessa;

per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, quali ad esempio i certificatori automatici, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna della apparecchiatura; e, per i beni lett. a), se l'autore del reato si è introdotto nei locali o immobili come sopra descritti mediante:

scasso, rottura, forzatura o rimozione delle porte, delle finestre, delle pareti, dei soffitti, dei lucernari apertura delle serrature con chiavi false o non, grimaldelli o simili arnesi, o congegni elettronici via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

2) Per il denaro, titoli e valori di cui all'art. 1 lett. b3), la garanzia è estesa al:

FURTO avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto

FURTO con strappo

FURTO con destrezza, per i casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,

ma è operante unicamente:

dalle ore 5 alle ore 21

per le persone di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 65 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

#### **Art. 8 - Somme assicurate e Reintegro**

Gli importi indicati nella scheda di conteggio allegata rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro senza distinzione per ubicazione (della cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata).

Tali importi rappresentano anche il massimo esborso della Società per anno assicurativo.

Tuttavia, in caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata.

L'Amministrazione si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo.

#### **Art. 9 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatesi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
  - b) verificatisi in occasione di incendi, esplosione anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
  - c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
  - d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
    - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
    - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
    - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
    - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

### **CONDIZIONI CONTRATTUALI**

#### **Art. 10 - Denuncia del sinistro**

In caso di sinistro l'Amministrazione provvederà a:

darne avviso per iscritto alla Società od all'ufficio all'uopo incaricato entro dieci giorni dall'evento o da quando ne è venuta a conoscenza, specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria

fornire alla Società entro i 30 giorni successivi all'evento, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché trasmettere una copia della denuncia fatta all'Autorità

denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire (se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società) la procedura di ammortamento

adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Amministrazione sono a carico della Società, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la stessa provi che queste sono state fatte inconsideratamente.

**Art. 11 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno e' dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, ne' dei danni per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

**Art. 12 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Amministrazione deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Amministrazione non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, salvo le spese necessarie a riportare il bene nello stato di efficienza antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Amministrazione ha facoltà di conservare la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Amministrazione.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società e' obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto.

**Art. 13 - Costituzione del premio**

Il premio di polizza e' calcolato moltiplicando gli importi di premio convenuti - che rimangono costanti per tutta la durata del presente contratto - per i valori indicati nella allegata scheda di conteggio del premio.

**Art. 14 - Pagamento del premio e Termini di rispetto**

**L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.**

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

**Art. 15 - Procedure per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno e' determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza la Amministrazione.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione e' vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e meta' di quelle del terzo.

**Art. 16 - Assicurazione per conto di chi spetta**

L'assicurazione e' prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro pero' i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne' azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

**Art. 17 - Facoltà di recesso**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30.06.2017 e scadrà alle ore 24 del 30.06.2021 e non è soggetta a proroga. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale

con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. E' inoltre facoltà delle parti, se ne sussistono le condizioni di legge, concordare una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna in tal caso a prorogare l'assicurazione.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

**Art. 18 - Durata del contratto**

Il presente contratto decorre dal 30/06/2017 e scade alle ore 24,00 del 30/06/2021.

Alla sua scadenza, fatte salve eventuali proroghe convenute tra le parti, esso si intende automaticamente disdettato senza obbligo di comunicazioni.

**Art. 19 - Coassicurazione e Delega**

Se l'assicurazione è ripartita in quote di partecipazione, ciascuna Impresa è tenuta all'adempimento negoziale nella misura proporzionale alla sua partecipazione al rischio, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono essere trasmesse tra le parti contraenti tramite la Società designata quale coassicuratrice delegataria.

Qualsiasi comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.

La Delegataria può sostituire quietanze delle Coassicuratrici eventualmente mancanti con altre proprie rilasciate in loro nome.

**Art. 20 - Riferimento alle norme di legge e Foro competente**

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, e' competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

**Art. 21 Clausola Broker**

La Compagnia/Agenzia dichiara di aver preso conoscenza che il presente contratto viene gestito - ai sensi e per gli effetti della art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005 - in collaborazione con la Soc. L'ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta, incaricata dall'Amministrazione comunale e che il costo amministrativo del contratto sarà a carico della Compagnia/Agenzia e che la stessa s'impegna a riconoscere al broker incaricato le commissioni del 14 del premio imponibile e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita. Non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione, di conseguenza, i rapporti con la società inerenti la presente polizza, saranno svolti per incarico del contraente dalla Soc. L'ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta. Ogni comunicazione fatta dal broker alla società per incarico del contraente s'intenderà come fatta dal contraente stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e dal contraente avranno valenza queste ultime.

**Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario del servizio si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 delle legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.